

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4139

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SANTORI, BORRIELLO, BRUSCO, CAMPA, CARLUCCI, CESARO, GIULIO CONTI, COSTA, D'ALIA, DI TEODORO, DI VIRGILIO, DANIELE GALLI, GRIMALDI, LA GRUA, LIOTTA, LO PRESTI, LOSURDO, MANINETTI, MASINI, MESSA, MILANESE, MORETTI, MURATORI, PAOLONE, PARODI, PERLINI, PERROTTA, RICCIUTI, ROMOLI, SANZA, SARDELLI, SELVA, TARANTINO, TUCCI, VILLANI MIGLIETTA, ALFREDO VITO, ZANETTA

Istituzione delle scuole per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato

Presentata il 3 luglio 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — La professione di avvocato nel nostro Paese è ancora regolamentata dal regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36.

L'articolo 24 della Costituzione prevede che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, ma, soprattutto, al secondo comma del medesimo articolo viene riconosciuto il diritto inviolabile della difesa in ogni stato e grado del procedimento. Per garantire nel migliore dei modi questo principio consacrato nella Carta costituzionale è

necessario rivedere il sistema di accesso alla professione forense. Oggi, infatti, per l'accesso alla professione di avvocato è necessario compiere due anni di pratica presso uno studio legale e superare un concorso con prove teoriche e pratiche. Il praticante avvocato molte volte deve svolgere il tirocinio in modo puramente formale e si prepara all'esame in modo non completo.

La proposta di legge intende istituire presso i Consigli dell'Ordine scuole per l'accesso alla professione forense che assicurino agli aspiranti avvocati una formazione completa, sia teorica che pratica.

I corsi che abilitano all'esercizio della professione saranno tenuti da professori universitari, avvocati e magistrati in modo da incrementare la conoscenza e la collaborazione tra i diversi operatori del diritto ed in modo da assicurare la massima efficacia del servizio giustizia.

L'articolo 1 prevede l'istituzione presso i Consigli dell'Ordine delle scuole che abilitano all'esercizio della professione forense. Il numero dei partecipanti viene definito, ogni due anni, dal Ministro della giustizia sentito il Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

È istituito, inoltre, all'articolo 2, il comitato direttivo della scuola che sovrintende alla programmazione e alla gestione dell'attività didattica delle scuole. I componenti sono nominati dal Ministro della giustizia tra professori universitari in materie giuridiche, avvocati magistrati e funzionari del Ministero della giustizia.

L'articolo 3 prevede che le scuole possano organizzare corsi di aggiornamento professionale per coloro che esercitano la professione di avvocato.

L'articolo 4 stabilisce le modalità di accesso alla professione forense. Si prevede, in particolare, che i corsi tenuti presso le scuole devono avere un indirizzo teorico-pratico. Il programma dei corsi deve contemplare un adeguato numero di esercitazioni interdisciplinari effettuate da professori universitari, avvocati e magistrati esperti nelle materie oggetto del corso e nello studio, analisi e trattazione di casi pratici. Il programma dei corsi deve essere approvato dal Consiglio nazionale forense. La frequenza del corso è obbligatoria ed abilita all'esercizio della professione forense.

L'articolo 5 prevede l'istituzione della commissione che deve valutare i candidati che saranno ammessi alla scuola. La commissione è nominata con decreto del Mi-

nistro della giustizia ed è composta da magistrati, professori universitari e avvocati, non membri del Consiglio dell'Ordine, e da funzionari del Ministero della giustizia.

Il Ministro della giustizia stabilisce, con proprio decreto, i giorni e le modalità di svolgimento della prova di esame per l'accesso alle scuole.

Onorevoli colleghi, oggi la professione di avvocato richiede conoscenze più approfondite e soltanto una preparazione completa può garantire l'esercizio della professione forense in modo adeguato a quanto richiesto dagli operatori del diritto e dai cittadini.

Oggi si parla tanto di crisi del sistema giustizia. I processi penali e civili durano molto a lungo creando forti disagi ai cittadini.

Occorre, senza dubbio, una riforma complessiva del sistema giustizia che il Governo di centro destra sta affrontando con le riforme codicistiche e con la riforma dell'ordinamento giudiziario.

Senz'altro le riforme che il Governo sta affrontando miglioreranno complessivamente il sistema giustizia. È innegabile che anche gli operatori del diritto ed in primo luogo gli avvocati dovranno garantire un miglioramento complessivo del sistema: l'istituzione di scuole forensi va nella direzione di assicurare agli avvocati una maggiore professionalità ed un costante aggiornamento professionale, che contribuirà a creare le condizioni per migliorare il sistema della giustizia nel nostro Paese.

Una preparazione seria e accurata è alla base di una buona riuscita nella professione; solo un costante tirocinio presso le scuole forensi può garantire l'abitazione all'esercizio della professione di avvocato, cosa che può sia migliorare l'intero sistema della giustizia, sia garantire ai cittadini la certezza dei loro diritti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione delle scuole per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato).

1. Presso ciascun Consiglio dell'Ordine degli avvocati sono istituite scuole per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato di seguito denominate « Scuole ».

2. Possono accedere alle Scuole i laureati in giurisprudenza, residenti nel distretto di corte d'appello ove ha sede la Scuola, previo superamento di un esame in materie giuridiche.

3. Il numero dei partecipanti alle Scuole è definito ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, sentiti i Consigli dell'Ordine degli avvocati.

4. I Consigli dell'Ordine degli avvocati di ciascun distretto di corte d'appello possono istituire, d'intesa tra loro, Scuole di formazione unificate per tutti o parte degli ordini del distretto medesimo.

ART. 2.

(Comitato direttivo).

1. Il comitato direttivo sovrintende alla programmazione e alla gestione dell'attività didattica delle Scuole.

2. Il comitato direttivo dura in carica quattro anni ed è composto da magistrati, avvocati, professori universitari in materie giuridiche e funzionari del Ministero della giustizia nominati dallo stesso Ministro con proprio decreto.

ART. 3.

(Aggiornamento professionale).

1. Le Scuole organizzano periodicamente corsi di aggiornamento professio-

nale per coloro che esercitano la professione di avvocato.

2. Le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento di cui al comma 1 sono stabilite dai comitati direttivi delle Scuole.

ART. 4.

(Abilitazione alla professione di avvocato).

1. Le Scuole tengono corsi della durata di due anni con indirizzo teorico-pratico comprendente anche lo studio della deontologia forense.

2. Il programma dei corsi contempla un adeguato numero di esercitazioni interdisciplinari condotte da professori universitari, avvocati e magistrati, esperti nelle materie oggetto del corso, nonché lo studio, l'analisi e la trattazione, da parte dei frequentanti i corsi, di casi pratici.

3. Il programma dei corsi è approvato dal Consiglio nazionale forense.

4. La frequenza dei corsi di cui al presente articolo è obbligatoria ed abilita all'esercizio della professione di avvocato.

ART. 5.

(Commissione).

1. La commissione che esamina i candidati per l'accesso alle Scuole è nominata con decreto del Ministro della giustizia ed è composta da magistrati, professori universitari in materie giuridiche, avvocati non membri del Consiglio dell'Ordine e funzionari del Ministero della giustizia.

2. Il Ministro della giustizia stabilisce, con proprio decreto, i giorni e le modalità di svolgimento della prova d'esame per l'accesso alle Scuole.

ART. 6.

(Regolamento).

1. Il Ministro della giustizia, emana entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del-

l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione della presente legge.

ART. 7.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,26



14PDL0049040